

Dott. BRUNO VAUDO
Commercialista – Revisore Legale

Circolari per la clientela

**Autotrasportatori - Concessione di
contributi per investimenti in nuovi
veicoli - Presentazione delle domande**

1 PREMESSA

In attuazione dell'art. 1 co. 150-151 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e del DM 29.4.2015 n. 130, con il DM 19.7.2016 e il DM 7.9.2016, pubblicati sulla *G.U.* 15.9.2016 n. 216, sono state stabilite le modalità operative per l'erogazione di contributi finanziari:

- alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;
- per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.

2 SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi:

- attive sul territorio italiano;
- iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) istituito dal regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

3 INVESTIMENTI AGEVOLABILI

È possibile beneficiare dei contributi in esame in relazione:

- all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG ed elettrica (*Full Electric*);
- alla radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea, di automezzi pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di automezzi industriali pesanti, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, nuovi di fabbrica e conformi alla normativa anti-inquinamento Euro 6;
- all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati dei seguenti dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori *standard* di sicurezza e di efficienza energetica:
 - *spoiler* laterali (ammessi dal Regolamento comunitario n. 1230/2012, masse e dimensioni);
 - appendici aerodinamiche posteriori;
 - dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (*Electronic Braking System*) per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti;
 - pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento, RRC, inferiore a 8,0 kg/t (che corrisponde alle classi di efficienza energetica da A ad E), dotati di *Tyre Pressure Monitoring System* (TPMS);
 - telematica indipendente collegata all'EBS (*Electronic Braking System*) in grado di valutare l'efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm);
 - dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (*Electronic Braking System*) per ausilio in sterzata;
 - sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie freno;
 - sistema elettronico di controllo dell'altezza del tetto veicolo;

- all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse, in modo da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico.

3.1 LUOGO E PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO

La concessione del contributo è subordinata, in ogni caso, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli, o la data di consegna dei beni nel caso di casse mobili:

- sia avvenuta in Italia;
- nel periodo compreso tra il 15.9.2016 e il termine del 15.4.2017 stabilito per la conclusione dell'investimento.

In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, né i veicoli immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.

3.2 PROVA DEL PERFEZIONAMENTO DELL'INVESTIMENTO

Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i soggetti richiedenti i contributi devono trasmettere, a pena di inammissibilità:

- il contratto di acquisizione del bene, avente data non anteriore al 15.9.2016;
- le fatture, debitamente quietanzate, relative all'integrale pagamento del prezzo del bene.

Ove l'acquisizione dei beni avvenga mediante contratto di *leasing* finanziario, dovrà essere:

- prodotta la copia del verbale di presa in consegna del bene;
- dimostrato il pagamento dei canoni in scadenza alla data dell'invio della domanda, tramite fattura quietanzata rilasciata dalla società di *leasing* o con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati a favore della suddetta società.

3.3 MANTENIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ DEI BENI

Non si procede all'erogazione del contributo in caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

Pena la revoca del contributo erogato, i beni non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31.12.2019.

4 AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

L'importo del contributo è pari a:

- 3.500,00 euro per veicolo, in relazione agli automezzi industriali pesanti adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate e a trazione alternativa a metano CNG;
- 10.000,00 euro per veicolo, in relazione agli automezzi industriali pesanti adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate e a trazione alternativa elettrica;
- 8.000,00 euro per veicolo, in relazione agli automezzi industriali pesanti adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate e a trazione alternativa a metano CNG;
- 20.000,00 euro per veicolo, in relazione agli automezzi industriali pesanti adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate e a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG;
- 7.000,00 per ogni veicolo radiato, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, in relazione al sovracosto necessario per l'acquisizione di un veicolo nuovo,

di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, in sostituzione di quello radiato, che soddisfi i limiti di emissione Euro 6.

In relazione l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi per il trasporto combinato, dotati di dispositivi innovativi, il contributo è pari:

- al 10% del costo di acquisizione, in caso di medie imprese, ovvero al 20% di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000,00 euro per ogni semirimorchio; le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese, a 1.500,00 euro, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra tali veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e i veicoli equivalenti stradali.

In relazione all'acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse:

- sono finanziabili le acquisizioni di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio portacasse;
- il contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto di veicoli equivalenti stradali, in 8.500,00 euro per l'acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.

4.1 MAGGIORAZIONE DEL 10%

I suddetti contributi, ad eccezione di quelli riguardanti i rimorchi e semirimorchi per il trasporto combinato, sono maggiorati del 10%, in relazione alle acquisizioni:

- effettuate da piccole e medie imprese che ne facciano espressa richiesta;
- a condizione che trasmettano, all'atto della presentazione della domanda, la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

Imprese aderenti ad un contratto di rete

Se l'investimento è effettuato da una piccola o media impresa aderente ad una rete di imprese:

- la suddetta maggiorazione del 10% si applica a tutte le acquisizioni (quindi anche a quelle riguardanti i rimorchi e semirimorchi per il trasporto combinato);
- a condizione che l'impresa interessata trasmetta, all'atto della presentazione della domanda:
 - la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;
 - la copia del contratto di rete, redatto nelle forme di cui all'art. 3 co. 4-ter del DL 10.2.2009 n. 5 (conv. L. 9.4.2009 n. 33).

Cumulo delle maggiorazioni

Le suddette maggiorazioni per le piccole e medie imprese sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo.

4.2 LIMITI

I contributi in esame sono concessi:

- nel limite del previsto stanziamento complessivo, pari a 25 milioni di euro, e fino a concorrenza delle risorse disponibili previste per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti;
- comunque, in misura non superiore a 600.000,00 euro per impresa.

In caso di esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area, si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi fra le imprese aventi diritto.

4.3 DIVIETO DI CUMULO

In relazione alle medesime tipologie di investimenti e ai medesimi costi ammissibili, i contributi in esame non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo di “*de minimis*” (regolamento comunitario 18.12.2013 n. 1407).

5 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo devono essere presentate:

- dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché dalle strutture societarie risultanti dall'aggregazione di dette imprese; ogni impresa, anche se associata a un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo; la verifica dell'unicità delle domande avverrà sulla base del numero di partita IVA delle imprese richiedenti e a tale fine le imprese, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni, devono indicare chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi;
- al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità pubblicate sul relativo sito Internet (www.mit.gov.it), nella sezione “Autotrasporto - Contributi ed Incentivi”; in particolare, le domande devono essere presentate tramite il “Portale dell'Automobilista” (www.ilportaledellautomobilista.it), previa registrazione e rilascio delle credenziali di accesso (*user ID e password*);
- successivamente al perfezionamento dell'investimento, a partire dal 20.10.2016 ed entro il termine perentorio del 15.4.2017.

Le domande elettroniche devono essere corredate:

- dalla prevista documentazione comprovante l'investimento effettuato e i requisiti richiesti (es. copia del contratto di acquisizione dei beni, copia del contratto di *leasing*, copia delle fatture di pagamento del prezzo o dei canoni, dichiarazioni attestanti la sussistenza dei previsti requisiti tecnici);
- da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui si dichiara di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- da una dichiarazione redatta ai sensi del suddetto DPR 445/2000, attestante che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura di liquidazione volontaria, e che non si trova nelle condizioni per essere qualificata come “impresa in difficoltà” secondo quanto disposto dal regolamento comunitario n. 651/2014.

6 VERIFICHE E CONTROLLI

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante apposita convenzione con la società Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM), provvede all'esame e all'istruttoria delle domande presentate.

Il Ministero può comunque procedere con ulteriori accertamenti in data successiva all'erogazione del contributo e all'annullamento del contributo concesso, ove, in esito alle verifiche effettuate, emergano:

- gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente;
- la violazione degli obblighi di mantenimento della disponibilità dei beni agevolati;
- la violazione del divieto di cumulo delle agevolazioni.